

CONCORDATO/Decisivi momento di adesione e tipologia di soggetto che sigla il patto

DS6901

DS6901

Acconto maggiorato e intricato

Tre le date di scadenza (una è mobile) e relativi termini

DI GIULIANO MANDOLESI

Accounto maggiorato da concordato preventivo biennale (Cpb), lo scenario si complica: 3 diverse date di scadenza (di cui una mobile) e correlati termini per il ravvedimento operoso a seconda del momento di adesione e della tipologia di soggetto che sottoscrive il patto col fisco.

Il versamento resta ancorato allo scorso 2 dicembre (la scadenza ordinaria del secondo acconto) sia per coloro che hanno aderito al patto col fisco entro lo scorso 31 ottobre, sia per i "ritardatari" che hanno manifestato la volontà di "patteggiare" con integrativa trasmessa entro il 2/12 (sfruttando la proroga al 12 dicembre).

Obbligo di versamento della maggiorazione a scadenza mobile dal 3 al 12 dicembre, entro il giorno del citato periodo in cui è stata trasmessa l'integrativa con adesione, per i contribuenti che hanno optato per il Cpb dal 3 dicembre 2024.

Per le persone fisiche con partita iva con ricavi e compensi entro i 170mila euro, forfettari compresi, l'acconto delle imposte insieme alla maggiorazione da Cpb è invece posticipato e dilazionabile in 5 rata a partire dal prossimo 16 gennaio 2025.

Questi sono gli effetti prodotti dall'indicazioni fornite dell'agenzia delle entrate con la faq n.4 del 9 dicembre scorso in merito al termine

del versamento dell'acconto da Cpb, nello specifico le maggiorazioni di cui all'articolo 20 comma 2 lettere a) e b) del dlgs 13/2024.

L'interpretazione pro contribuente frammenta lo scadenziario. Nella faq n.4 l'agenzia delle entrate, per depenalizzare il potenziale l'omesso versamento il 2 dicembre scorso della maggiorazione dell'acconto da concordato per coloro che aderiranno al patto entro il oggi 12 dicembre (con la proroga ex art. 1 dl 167/2024), va involontariamente complicare, differenziandolo, lo scadenziario dei versamenti (ed i termini per il ravvedimento operoso) per coloro che hanno aderito al patto col fisco.

L'amministrazione finanziaria infatti dispone che considerato che la maggiorazione dell'acconto prevista dal citato articolo 20, comma 2, richiede l'adesione al Cpb, si ritiene che, ove alla data del 2 dicembre non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.

Di conseguenza, prosegue l'agenzia delle entrate nella faq in commento, la violazione riferita al versamento della maggiorazione è ravvisabile nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l'adesione al Cpb.

Tale interpretazione, sicuramente logica, e di certo pro contribuente, genera pe-

rò le citate diverse scadenze differenziate del versamento del secondo acconto con inevitabili ripercussioni, in caso di pagamento in ritardo del dovuto, riguardo la quantificazione dei termini per il ravvedimento operoso.

Anche il "previsionale" depenalizzato. Il concetto che non vi è nessuna violazione prima dell'adesione al patto per coloro che aderiranno dopo il 2 dicembre, si ritiene valido anche per i soggetti che decideranno di versare l'acconto con il metodo previsionale ovvero tenendo conto anche del reddito proposto dal fisco per l'anno 2024.

Si ritiene quindi che questi soggetti, esclusa la platea che rientra nella proroga del 16 gennaio 2025, possano versare le maggiori imposte generate dal potenziale incremento reddituale "da concordato" seguendo il medesimo scadenziario della maggiorazione.

Il ravvedimento operoso segue le scadenze diversificate. In caso di omissione o versamento parziale della somma dovuta a titolo di maggiorazione dell'acconto da Cpb, i giorni che intercorrono tra i citati termini differenziati per il pagamento ed il momento in cui il versamento viene eseguito dal contribuente andranno conteggiati per quantificare le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso ed i correlati interessi.

© Riproduzione riservata



Le scadenze differenziate

DS6901

DS6901

Casistica	Termine versamento maggiorazione
Opzione al cpb entro il 31 ottobre	2 dicembre 2024
Opzione con integrativa trasmessa entro il 2 dicembre	2 dicembre 2024
Opzione al cpb dal 3 al 12 dicembre	Entro il giorno di invio della dichiarazione con adesione
Persone fisiche ricavi/compensi entro 170mila €	Entro il 16 gennaio 2025